Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 193 del 21 agosto 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 215

AGENZIA DEL TERRITORIO

Statuto, Regolamento di amministrazione e Regolamento di contabilità. (Verbale n. 26/2001).

SOMMARIO

AGENZIA DEL TERRITORIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Estratto del Verbale del Comitato direttivo del 20 luglio 2001.

Statuto, Regolamento di amministrazione e Regolamento di contabilità (Verbale n. 26/2001).

COMITATO DIRETTIVO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Verbale n.26

Addì 20 luglio 2001, -omissis- si riunisce il Comitato direttivo.–Omissis- Accertata la presenza dei componenti nel numero legale previsto per la regolarità delle seduta, – omissis – il Comitato invita il Presidente a chiedere che gli atti fondamentali di funzionamento dell'Agenzia siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nella versione riportata in allegato al presente verbale, coordinata con le modifiche e le integrazioni apportate ai testi originariamente approvati con le delibere di seguito indicate:

- *Statuto*: testo approvato nella riunione del Comitato direttivo del 13 dicembre 2000; modifiche e integrazioni deliberate nella riunione del medesimo organo del 19 gennaio 2001;
- *Regolamento di amministrazione*: testo approvato nella riunione del Comitato direttivo del 5 dicembre 2000; modifiche e integrazioni deliberate nella riunione del medesimo organo del 19 aprile 2001;
- *Regolamento di contabilità*: testo approvato nella riunione del Comitato direttivo del 5 dicembre 2000; modifiche e integrazioni deliberate nella riunione del medesimo organo del 12 febbraio 2001. – Omissis-

Il Presidente: PICARDI

Il Segretario: PELLEGRINI

STATUTO

Testo deliberato nella riunione del Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nella riunione del Comitato direttivo del 19 gennaio 2001

ART. 1

Agenzia del Territorio

1. L'Agenzia del Territorio, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Agenzia è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro delle finanze e al controllo della Corte dei conti che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.
3. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente Statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.
4. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

ART. 2

Fini istituzionali

1. L'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti statali ad essa attribuiti dalla legge in materia di catasto, di servizi geotopocartografici e di conservazione dei registri immobiliari; costituisce l'Anagrafe integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale; assicura l'integrazione delle attività statali in materia con quelle attribuite agli enti locali. A tali fini, l'Agenzia assicura ai soggetti interessati l'accesso più semplice alle informazioni ed ai dati promuovendo, a livello nazionale, l'interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali, curando l'adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e il miglioramento del sistema di pubblicità immobiliare, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
2. L'Agenzia assicura i servizi di competenza statale relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alla conservazione dei registri immobiliari; gestisce l'Osservatorio del mercato immobiliare, i servizi estimativi, nonché altri servizi tecnici, già di competenza del Dipartimento del Territorio.
3. L'Agenzia supporta il trasferimento delle funzioni catastali agli enti locali; costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolgendo i compiti dallo stesso previsti; può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o, se delegate, con associazioni di comuni e comunità montane, i servizi relativi alla conservazione,

utilizzazione e aggiornamento del catasto di competenza comunale.

4. L'Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero delle finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

5. L'Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato; promuove ogni utile rapporto con i corrispondenti organismi internazionali.

ART. 3

Federalismo fiscale

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

2. L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei servizi nelle materie di sua competenza, stipulando apposite convenzioni e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

3. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

ART. 4

Attribuzioni

1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

a) gestione dell'Anagrafe integrata dei beni immobiliari;
b) attività catastali di competenza dello Stato, assicurando l'unitarietà ed il coordinamento operativo del sistema, lo sviluppo di metodologie e criteri uniformi di rilevazione, stima e classificazione, la regolarità dei flussi informativi ed il relativo controllo qualità;

c) servizi geotopocartografici, assicurando le attività di rilevazione e di diffusione, anche individuando le metodologie generali per l'esecuzione;
d) servizi di pubblicità immobiliare e di conservazione dei registri immobiliari, semplificando l'accesso alle informazioni;
e) gestione dell'Ossevatorio del mercato immobiliare e di servizi estimativi che può offrire sul mercato;
f) fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza, a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge, di rapporti convenzionali e contrattuali;
g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo;
h) assistenza agli utenti;
i) riscossione dei tributi di competenza e relativo controllo;
l) gestione del contenzioso e dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia promuove lo sviluppo di un sistema di conoscenze integrato sul territorio e assicura la disponibilità di informazioni certe e aggiornate.

ART. 5

Organi

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:
a) il Direttore dell'Agenzia;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore dell'Agenzia, nominato con le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

3. Il Comitato direttivo è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto, oltre che dal Direttore dell'Agenzia che lo presiede, da sei membri, tre dei quali sono nominati in quanto dirigenti dell'Agenzia preposti

a strutture di vertice centrali e periferiche, quali risultano dal Regolamento di amministrazione o, comunque, operanti nei principali settori dell'Agenzia. Il Comitato è integrato da due membri nominati su designazione della conferenza Stato-città ed autonomie locali, secondo quanto previsto dall'articolo 64, comma 4. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti.

4. Le incompatibilità sancite dall'articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo; dalla stessa data decorre il rapporto di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del Collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

ART. 6
Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e in particolare:

a) presiede il Comitato direttivo e propone allo stesso lo Statuto, i Regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo;
b) determina le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del Comitato direttivo;
c) stipula la convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, sentito il Comitato direttivo e consultate, a termini dell'articolo 16, comma 2, del presente Statuto, le organizzazioni sindacali;
d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme, dai contratti collettivi e dal Regolamento di amministrazione, alle nomine dei dirigenti, sottoponendo alla valutazione

preventiva del Comitato direttivo quelle relative alle strutture di vertice;

e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;

g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all'articolo 56, comma 1, lett. d), del decreto istitutivo;

h) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero delle finanze;

i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle Agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell'Agenzia.

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato direttivo, nominato dallo stesso Comitato direttivo, tra i dirigenti dell'Agenzia, su proposta del Direttore nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente Statuto. La deliberazione è trasmessa al Ministro.

ART. 7

Attribuzioni del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo delibera, su proposta del Direttore, sullo Statuto, i Regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, il bilancio, i piani aziendali, il budget aziendale, le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di lire, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo e negli altri casi previsti dai Regolamenti di contabilità ed amministrazione.

2. Il Comitato direttivo valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente Statuto e negli altri casi previsti dai Regolamenti di contabilità ed amministrazione.

3. Il Comitato direttivo valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

ART. 8

Funzionamento del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno. Il Comitato direttivo si riunisce comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto istitutivo.

2. Su specifici argomenti il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o Agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.

4. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il Direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro. In mancanza, il Comitato è convocato dal presidente del Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo Statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

ART. 9

Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti:

a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Agenzia;

c) esamina il budget e controlla il bilancio;

d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;

e) redige le relazioni di propria competenza;

f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;

g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

h) esercita ogni altro compito relativo alla revisione dei conti.

2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato direttivo. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato direttivo decadono dall'ufficio.

ART. 10

Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

ART. 11

Dirigenza

1. I dirigenti dell'Agenzia:

a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
e) esercitano i poteri ad essi delegati dal Direttore.

ART. 12

Strutture di controllo interno

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal Regolamento di amministrazione.

ART. 13

Principi generali di organizzazione e di funzionamento

1. L'Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, durante il processo di attuazione del Regolamento di amministrazione, corrisponde a quella preesistente per le strutture del Dipartimento del Territorio, le cui funzioni, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto istitutivo, sono trasferite all'Agenzia.
2. Con il Regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

ART. 14

Attività dell'Agenzia

1. L'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi

dell'articolo 61, comma 3, del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

ART. 15

Bilancio dell'Agenzia

1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel Regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

ART. 16

Personale e relazioni sindacali

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione a ciò, l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi in vigore.
3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

ART. 17

Norme transitorie

1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati.

2. Il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto ministeri e dal contratto integrativo del Ministero delle finanze è applicato dall'Agenzia fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.

3. Entro il termine di cui all'articolo 26 del decreto istitutivo, il Direttore e il Comitato direttivo presentano al Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell'attività per la ristrutturazione e il primo funzionamento dell'Agenzia. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 58, comma 3, dello stesso decreto istitutivo, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine di cui all'articolo 26 suddetto, nel caso di mancata adozione degli atti necessari al funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di cui all'articolo 69 del citato decreto istitutivo.

ART. 18

Misure per il trasferimento definitivo dei servizi catastali di competenza degli enti locali

1. In base alle direttive del Ministro delle finanze, specifiche clausole della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo assicurano le condizioni ottimali per il trasferimento progressivo dei servizi attinenti alle funzioni conferite agli enti locali dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Singoli comuni o, se delegate, associazioni di comuni e comunità montane possono affidare, in tutto o in parte, la gestione di tali servizi con apposite convenzioni all'Agenzia.

2. L'Agenzia pianifica, nel rispetto delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, le modalità ed i tempi del trasferimento, anche graduale, dei servizi inerenti alla conservazione, utilizzazione ed aggiornamento del catasto di competenza comunale. A tal fine l'Agenzia specifica, anche differenziandole per ambiti territoriali costituiti da singoli comuni, associazioni di comuni e comunità montane, le procedure tecniche ed amministrative dirette a garantire l'unitarietà del sistema catastale e, più in generale, il raccordo con le attribuzioni specificate dall'articolo 4 del presente Statuto, gli adempimenti e le attività necessarie per l'ordinato trasferimento dell'esercizio delle funzioni.

3. Ai fini di cui al comma 2 è costituito, nell'ambito del Comitato direttivo, un Comitato ristretto composto dal Direttore dell'Agenzia e dai due membri designati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali, il quale opera tenendo conto delle direttive impartite dalla conferenza stessa e riferendo periodicamente a tale organo sugli sviluppi del più rapido e generalizzato, effettivo esercizio delle funzioni di competenza dei comuni. La composizione del Comitato ristretto può essere modificata con delibera del Comitato direttivo, previo parere favorevole della conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. Sino alla data della piena assunzione dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la gestione dei relativi servizi è assicurata dall'Agenzia.

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

Testo deliberato nella riunione del Comitato direttivo del 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nella riunione del Comitato direttivo del 19 aprile 2001

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

ART. 1
Principi

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia perseguono le finalità istituzionali definite dallo Statuto ispirandosi ai seguenti principi:

a) orientamento alla qualità ed all'economicità del servizio reso ai cittadini, ai professionisti ed agli enti destinatari, a partire dalla individuazione delle loro esigenze espresse o potenziali. Allo stesso principio si ispirano i rapporti organizzativi e la comunicazione interna in una logica di reciproco servizio nell'esercizio dei rispettivi ruoli;

b) orientamento dei comportamenti organizzativi individuali e di gruppo ai risultati ed alla soluzione dei problemi, superando logiche legate al semplice adempimento o alla mera competenza formale;

c) aderenza alle realtà territoriali regionali e collaborazione con il sistema delle autonomie, in particolare, in funzione del trasferimento ai comuni della gestione diretta del catasto;

d) adozione a tutti i livelli organizzativi di nuovi sistemi e modalità di gestione delle risorse impiegate dall'Agenzia, con particolare riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo della professionalità di tutto il personale;

e) definizione di un sistema di allocazione di funzioni, obiettivi e risorse finalizzato all'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale;

f) integrazione e cooperazione tra le strutture operative e di supporto in funzione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivi;

g) integrazione delle strutture organizzative con gruppi di progetto temporanei per la gestione di obiettivi innovativi di particolare rilevanza richiedenti il concorso di diverse competenze professionali;

h) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo, sulla flessibilità operativa, sulla crescita professionale e sul controllo dei risultati;

i) valorizzazione di stili di direzione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo

sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico di appartenenza ad una organizzazione che persegue fini pubblici primari.

2. L'attività dell'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e responsabilità dei procedimenti, di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 2

Organi e struttura organizzativa

1. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. L'Agenzia si articola in strutture centrali e regionali, con prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici provinciali, con funzioni operative.

3. Il presente Regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici provinciali.

4. I responsabili delle strutture centrali dipendono dal Direttore dell'Agenzia; quelli delle strutture regionali dipendono gerarchicamente dal Direttore dell'Agenzia e funzionalmente dalle strutture centrali. I responsabili delle strutture provinciali dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalle strutture regionali.

ART. 3

Strutture centrali

1. Le strutture centrali preposte alle funzioni relative ai servizi erogati dall'Agenzia sono:

a) la Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare, che cura la definizione di metodologie, regole e procedure innovative in materia di servizi cartografici, catastali e di pubblicità immobiliare, anche nell'ottica della realizzazione dell'anagrafe integrata dei beni

immobili; cura il processo di decentramento ai comuni della gestione del catasto tenendo conto di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 18 dello Statuto; coordina l'erogazione dei servizi di competenza dell'Agenzia; coordina le funzioni svolte rispettivamente dall'Agenzia e dai comuni; assicura l'integrazione delle banche dati e lo sviluppo di sistemi per la conoscenza del territorio;

b) la Direzione centrale osservatorio mercato immobiliare, che cura la rilevazione ed elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti ed ai tassi di rendita, nonché la pubblicazione e la diffusione di studi ed elaborazioni;

c) la Direzione centrale consulenze e stime, che cura le funzioni relative alle consulenze tecniche ed ai servizi estimali.

Le strutture sopra elencate governano i processi riferiti all'intero ciclo gestionale delle funzioni e dei servizi loro affidati, compresi quelli offerti sul mercato, secondo la specificazione delle funzioni definita con provvedimento del Direttore dell'Agenzia. Un comitato di coordinamento operativo, composto dai responsabili delle strutture sopraindicate, assicura l'integrazione tra i rispettivi processi ed in particolare tra quelli relativi al catasto, alla pubblicità immobiliare ed all'osservatorio del mercato immobiliare.

2. Le strutture centrali preposte a funzioni relative alla gestione delle risorse impiegate dalle strutture dell'Agenzia o a funzioni specialistiche sono:

a) la Direzione centrale affari generali e legali, che cura gli affari non riconducibili alla competenza delle altre strutture di supporto ed in particolare fornisce assistenza sulle problematiche giuridiche e legali; gestisce i processi per l'approvvigionamento dei beni e servizi di diretta competenza e coordina l'attività complessiva dell'Agenzia in questa materia; cura le relazioni con il contesto fornendo assistenza in materia a tutte le strutture centrali e decentrate, promuove l'immagine dell'Agenzia e cura la comunicazione istituzionale; definisce le politiche per la gestione del patrimonio di pertinenza dell'Agenzia e cura la gestione di quello utilizzato dalla sede centrale, assicura i servizi generali della stessa; è preposta alle attività relative alla logistica ed alla sicurezza delle strutture dell'Agenzia;

b) la Direzione centrale pianificazione-controllo ed amministrazione, che sviluppa e promuove l'adozione dei sistemi di controllo direzionale, anche in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, coordina il processo di budgeting e di controllo dell'avanzamento della gestione e assiste il Direttore dell'Agenzia nella gestione dei rapporti relativi alla Convenzione con il Ministro; assicura la predisposizione del bilancio, la gestione della

contabilità, l'elaborazione dei rendiconti ed assicura la collaborazione dell'Agenzia con gli organi esterni di controllo

c) la Direzione centrale risorse umane, che cura le funzioni relative alla pianificazione, reclutamento, inserimento, gestione, sviluppo, formazione ed amministrazione del personale e alle relazioni sindacali; sviluppa e coordina l'applicazione di sistemi di valutazione del potenziale, delle posizioni organizzative e delle prestazioni della generalità del personale;

d) la Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, che cura l'adeguamento degli assetti organizzativi e promuove e coordina le iniziative per l'ottimizzazione e la revisione dei processi di lavoro e delle procedure per la realizzazione del Sistema Qualità; cura la pianificazione e garantisce la realizzazione dei sistemi informatici e telematici, in rapporto sinergico con le strutture preposte all'erogazione dei servizi dell'Agenzia tenendo conto del processo di decentramento previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

e) il Servizio ispettivo che assicura, mediante aggiornate metodologie, controlli sull'operato delle strutture centrali, regionali e provinciali, anche di regolarità amministrativa e contabile, relativi alla corretta applicazione nei processi di lavoro della normativa esterna ed interna nonché all'imparzialità dell'azione amministrativa.

3. Il Direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna delle strutture centrali e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei rispettivi responsabili, concertata con le Direzioni centrali "risorse umane" e "organizzazione e sistemi informativi".

ART. 4

Strutture regionali

1. Le direzioni regionali assumono la responsabilità della gestione degli obiettivi e delle risorse nell'area geografica di competenza, ed in particolare:

a) assicurano i processi di pianificazione e controllo, definendo obiettivi e risorse con le strutture provinciali dipendenti e con quelle centrali nel processo di budgeting;

b) curano il coordinamento della gestione operativa dei servizi erogati dalle strutture provinciali, assumendo corresponsabilità sui risultati;

c) esercitano le funzioni decentrate non attribuite alle strutture provinciali;

d) gestiscono i rapporti con la Regione e coordinano il complesso delle relazioni con il sistema delle autonomie locali e le relative associazioni.

2. Le direzioni regionali sono istituite nel capoluogo di ciascuna regione, eccetto quella del Trentino Alto Adige.

3. Nelle regioni Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta, in cui sono operanti non più di due uffici provinciali, la direzione regionale assume anche le funzioni operative proprie dell'ufficio provinciale del capoluogo.

4. Il Direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna delle direzioni regionali e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei rispettivi responsabili, concertata con le Direzioni centrali "risorse umane" e "organizzazione e sistemi informativi".

ART. 5
Uffici provinciali

1. Gli uffici provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia; svolgono funzioni prevalenti di carattere operativo provvedendo all'erogazione dei servizi dell'Agenzia e curano i rapporti con i comuni e gli altri enti locali anche per la stipula e la gestione degli accordi convenzionali; svolgono le funzioni gestionali ad essi attribuite con i provvedimenti di cui al comma 4.

2. Gli uffici provinciali dipendono dalle direzioni regionali con cui definiscono, nell'ambito del processo di budgeting, gli obiettivi da perseguire e le risorse correlate, rispondendo alle stesse per il monitoraggio della gestione e per ogni esigenza di supporto e coordinamento. Gli Uffici provinciali di Trento e di Bolzano dipendono dalla Direzione regionale del Veneto.

3. L'organizzazione interna degli uffici favorisce l'integrazione delle attività per processi e, in relazione alle loro specificità, lo sviluppo di figure polivalenti e la promozione del lavoro di gruppo, al duplice scopo di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere più flessibile la gestione dei servizi.

4. Il Direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna degli uffici e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei responsabili delle direzioni regionali concertata con le Direzioni centrali "risorse umane" e "organizzazione e sistemi informativi".

ART. 6

Strutture di vertice

1. Costituiscono strutture di vertice:

a) le strutture centrali indicate all'articolo 3, commi 1 e 2;

b) le strutture regionali di cui all'articolo 4.

ART. 7

Servizi di controllo interno

1. Nelle strutture centrali, regionali e provinciali le attività connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unità che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

ART. 8

Disposizioni attuative

1. Il Direttore dell'Agenzia assicura l'attivazione graduale delle disposizioni regolamentari nelle quali trovano specificazione le funzioni di competenza delle diverse strutture. In particolare, l'istituzione delle direzioni regionali avrà concreta attuazione previa definizione puntuale delle funzioni indicate all'articolo 4, comma 1, in correlazione con l'eventuale predisposizione logistica e con l'individuazione e la formazione delle risorse umane necessarie.

ART. 9

Disposizioni transitorie

1. Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente articolo 8, comma 1.

2. Per il primo biennio di operatività dell'Agenzia è istituita la struttura di vertice "Sviluppo e monitoraggio del processo di cambiamento", avente il compito di assicurare la messa a regime del

nuovo assetto delle strutture centrali preposte alle funzioni relative alla gestione delle risorse o a funzioni specialistiche con particolare riguardo alle questioni poste dall'articolazione del Dipartimento del Territorio in due distinte Agenzie. A tali fini il titolare della struttura coadiuva il Direttore dell'Agenzia e svolge le funzioni di Vice Direttore con le deleghe assegnategli. In relazione a dette finalità tale posizione è ricoperta da un dirigente che abbia svolto funzioni di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del Territorio.

TITOLO II
PERSONALE

CAPO I
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

ART. 10
Relazioni sindacali

1. L'Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee (aziendali) di pianificazione sono oggetto di concertazione sindacale, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e i rapporti di lavoro.

ART. 11
Inquadramento professionale

1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.
2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.

ART. 12

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono così determinate:

a) dirigenti n. 450;

b) non dirigenti n. 12.950.

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

CAPO II

PERSONALE DIRIGENTE

ART. 13

Dirigenza

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

ART. 14

Accesso alla dirigenza

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire.

Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione può essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacità di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneità allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate nel corso dell'attività di servizio. In base all'esito della valutazione i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalità previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.

4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.

5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui agli articoli 3 e 4 è quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.

ART. 15

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Per particolari esigenze possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica

dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti da settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità.

ART. 16

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato da due a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'articolo 15.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal Direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato direttivo.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi

superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 26.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'articolo 8 del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

CAPO III

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

ART. 17

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.

3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.

4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

ART. 18

Incarichi professionali

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.

2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

CAPO IV

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

ART. 19

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:
   a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
   b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;
   c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

ART. 20

Valutazione del personale

1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

ART. 21

Mobilità e trasferimenti d'ufficio

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei contratti collettivi.
2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.
3. L'Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

ART. 22

Comando presso amministrazioni pubbliche

1. Nell'interesse dell'Agenzia o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.
2. Nell'ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero delle finanze.
3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

ART. 23

Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale

1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 24

Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia

1. In applicazione del comma 5 dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel CCNL in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Per la dirigenza si provvede ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

ART. 25

Missioni

1. In attesa della definizione del CCNL del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

ART. 26

Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, sempreché sia contestualmente iniziata la procedura selettiva.

ART. 26 bis

Incarichi dirigenziali a personale esterno

1. Nei primi due anni di operatività dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'articolo 15, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato è calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed è derogabile, previe intese, fino al massimo del sette per cento, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilità dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate.

ART. 27

Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità

1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non dirigenziali, non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nella misura massima di dieci unità, con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di gestione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

ART. 28

Accordi sul sistema di relazioni sindacali

1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali – compresa l'area della dirigenza – le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, del CCNI del Ministero delle finanze e del contratto nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Testo deliberato nella riunione del Comitato direttivo del 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nella riunione del Comitato direttivo del 12 febbraio 2001

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Denominazioni e oggetto

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
   a) per Ministro, il Ministro delle finanze;
   b) per Ministero, il Ministero delle finanze;
   c) per Agenzia, l'Agenzia del Territorio;
   d) per Direttore, il Direttore dell'Agenzia;
   e) per decreto n. 300/1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   f) per DPR n. 439/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lett. m) e dell'articolo 70 del decreto n. 300/1999, detta disposizioni relative alla contabilità dell'Agenzia del Territorio.

CAPO II
CONTABILITA' E BILANCIO

ART. 2
Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.

ART. 3
Durata dell'esercizio

1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 4

Documento programmatico (budget)

1. Il Comitato direttivo, in coerenza e nel rispetto della convenzione prevista dall'articolo 59, comma 2, del decreto n. 300/1999, approva il documento programmatico annuale (budget) che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di spesa per le strutture di vertice centrali e periferiche.

2. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.

3. Al termine del primo semestre il Direttore verifica la necessità di una revisione del documento programmatico sulla base dell'andamento della gestione, sottoponendo l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato direttivo.

4. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del documento programmatico in tempo utile per l'inizio dell'esercizio, il Comitato direttivo, su proposta del Direttore, delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget dell'esercizio precedente, e la sottopone all'approvazione ministeriale.

ART. 5

Piano pluriennale degli investimenti

1. Il piano pluriennale degli investimenti, deliberato dal Comitato direttivo su proposta del Direttore, è corredato da una relazione che definisce la finalità di ciascun investimento, le modalità di attuazione, i fondi da utilizzare in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 6, del decreto n. 300/1999 ed i risultati attesi.

ART. 6

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, è redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile.

2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, si compone dei seguenti documenti:

a) Stato patrimoniale;

b) Conto economico;

c) Nota integrativa.

3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal Direttore al Collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato direttivo.

4. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, approvato con le modalità previste dal DPR n. 439/1998.

5. Al bilancio è allegata la relazione del Collegio dei revisori redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilità.

ART. 7

Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.

2. Il piano dei conti è costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione di tutti i fatti economici.

ART. 8

Manuale di contabilità

1. Le disposizioni attuative relative alle attività contabili disciplinate dal presente Regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilità approvato dal Comitato direttivo.

ART. 9

Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

CAPO III

INFORMATIVA AL MINISTERO E

RACCORDI CON LA CONTABILITA' DI STATO

ART. 10

Comunicazioni relative al documento programmatico

l. Il documento programmatico e la eventuale variazione semestrale di cui all'articolo 4, dopo l'approvazione del Comitato direttivo, sono inviati al Ministero.

ART. 11

Raccordo del bilancio di esercizio con la contabilità di Stato

1. La Nota integrativa, di cui all'articolo 6, comma 2, espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato.
2. L'Agenzia, ove richiesto dal Ministero, provvede agli adempimenti contabili necessari ad integrare le informazioni riportate nella nota di cui al comma 1.

ART. 12

Attività del funzionario delegato

1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia nel rispetto delle disposizioni generali della contabilità di Stato, l'Agenzia trasmette al Ministero l'elenco dei delegati designati dal Direttore.

CAPO IV
TESORERIA E DELEGHE ALLE SPESE

ART. 13
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di incassi e pagamenti può essere affidato, mediante gara, ad uno o più soggetti abilitati, ovvero con applicazione dell'articolo 16, comma 3.
2. In sede di prima attuazione, per garantire la necessaria prosecuzione dei rapporti, il servizio di cui al primo comma continua ad essere svolto dalla Banca d'Italia sulla base di apposita convenzione.
3. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.

ART. 14
Dirigenti preposti alle attività finanziarie di tesoreria

1. Il Direttore individua i dirigenti cui delegare le responsabilità in ordine ai prelevamenti di somme dalla contabilità speciale di tesoreria ed il loro accredito nei conti accesi presso l'ente gestore del servizio di tesoreria.

ART. 15
Dirigenti autorizzati alle spese

1. I dirigenti autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal Direttore.
2. In nessun caso è consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati. Le spese di rappresentanza, assegnate ai dirigenti delle strutture di vertice centrali e periferiche, sono disciplinate con provvedimento del Direttore.
3. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal Direttore solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilità con le assegnazioni dei budget.
4. Il Direttore, nell'ambito della riunione semestrale di verifica del budget, sottopone al Comitato direttivo le autorizzazioni di cui al comma 3 concesse nel periodo.

CAPO V

ATTIVITA' NEGOZIALE

ART. 16

Ambito di applicazione

1. L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessarie per il suo funzionamento applica le seguenti vigenti normative:

- decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, attuazione direttive CEE in materia di forniture di beni, revisionato con decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, attuazione direttive CEE in materia di forniture di servizi, revisionato con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
- legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Merloni ter), in materia di appalti di opere;
- decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994;

ovvero eventuali future disposizioni nazionali o comunitarie, da recepire nell'ordinamento nazionale, oltre alle disposizioni di cui al presente capo.

2. Le attività negoziali sono disciplinate da un apposito manuale delle procedure. Tale manuale specifica le modalità operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.

3. L'Agenzia stipula convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara.

ART. 17

Procedure di acquisizione

1. Per gli appalti di servizi e forniture, il cui importo sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, è consentita la trattativa privata, previo esperimento di una indagine di mercato con l'acquisizione di almeno tre offerte, nelle seguenti ipotesi:

a) offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata, un appalto-concorso oppure offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
b) quando la natura dei servizi, specie se intellettuale o finanziaria – assicurativa e bancaria·, ad esclusione di quelli relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita od al trasferimento di titoli

o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione, perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme che regolano le procedure di gara aperta o ristretta;

c) per le spese di promozione;
d) per acquisire i servizi e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali;
e) per le spese relative alla gestione ed all'utilizzo degli automezzi;
f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;
g) per le spese riguardanti l'acquisizione di studi, ricerche, rilevazioni, nonché la selezione e lo svolgimento di corsi di formazione del personale.

2. In alternativa a quanto stabilito nel comma 1 è consentita la trattativa privata con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi:

a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto può fornire o eseguire in conformità ai requisiti richiesti;
b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) per la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicità rispetto ai requisiti richiesti;
d) quando all'acquisizione di beni e servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza;
e) per l'affidamento di incarichi di alta professionalità ove la scelta del prestatore d'opera è basata su un rapporto fiduciario;
f) per l'affidamento al medesimo fornitore di beni o servizi destinati al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero difficoltà o incompatibilità tecniche;
g) per l'acquisizione di beni o servizi integrativi e/o complementari non previsti nel contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il

completamento delle forniture o dei servizi e che il loro ammontare non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario, fermo restando che l'importo complessivo non dovrà superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente;

h) qualora la spesa stimata non superi i ventimila euro.

3. Gli importi indicati nei commi precedenti sono considerati al netto dell'I.V.A..

ART. 18

Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare di appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del dirigente sovraordinato a quello autorizzato alla spesa. Le Commissioni giudicatrici delle gare di rilevanza economica superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente sono istituite dal Direttore.

ART. 19

Forma dei contratti

1. I contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa, quelli a trattativa privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali.

ART. 20

Stipula dei contratti

1. I dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal Direttore.
2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal Direttore.
3. L'ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, altresì, a verificare l'identità, la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

ART. 21

Congruità tecnico-economica delle acquisizioni

1. Nei casi di trattativa privata, l'accertamento sulla congruità dei prezzi delle ditte fornitrici, fermo restando quanto diversamente previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuato dai dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicità e convenienza.

2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, i dirigenti autorizzati alla spesa si avvalgono del parere tecnico/economico di uffici interni, ove esistenti, o di altre Agenzie fiscali, dotate di adeguate competenze, ovvero, in mancanza, di enti, società o professionisti esterni.

01A8526

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651524/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	508.000	262,36
- semestrale	289.000	149,25
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	416.000	214,84
- semestrale	231.000	110,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	115.500	59,65
- semestrale	69.000	35,63
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	107.000	55,26
- semestrale	70.000	36,15
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	273.000	140,99
- semestrale	150.000	77,46
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	106.000	54,74
- semestrale	68.000	35,11
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	267.000	137,89
- semestrale	145.000	74,88
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	593.000	306,25
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	982.000	507,16
- semestrale	520.000	268,55

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

L. 4.500
€ 2,32